




CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI
ATTI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CORTE DEI CONTI



0023391-12/07/2016-SCCLA-PCGEPRE--P

*Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale*

- Ufficio di Gabinetto

*- Direzione Generale per l'Amministrazione,
l'informatica e le Comunicazioni – Ufficio IV*

ROMA

RILIEVO

OGGETTO: (A) DM del 31 maggio 2016 (prot. CdC n. 20529 del 14 giugno 2016). Decreto di approvazione del contratto Rep. 2989 tra il Ministero degli affari esteri e la società *Fata Informatica s.r.l.*, stipulato in data 5 maggio 2016, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento del servizio informatico di sviluppo e manutenzione evolutiva degli applicativi in uso al MAECI ed alle Rappresentanze diplomatico – consolari nell'ambito del processo di dematerializzazione, per un importo pari a 1.357.210,08 euro (1.112.467,28 euro + IVA pari a 244.742,80) per il periodo 7 marzo 2016 – 31 dicembre 2016.

(B) DM del 1° giugno 2016 (prot. CdC n. 20532 del 14 giugno 2016). Decreto di approvazione del contratto Rep. 2992 tra il Ministero degli affari esteri e la società *R.T.I. Service Tech s.r.l.- Ericsson s.p.a.*, stipulato in data 17 maggio 2016, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento della fornitura dei servizi informatici di sviluppo, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi periferici e centrali, assistenza tecnico-operativa per le sedi consolari svolgenti funzioni anagrafico-elettorali piattaforma SIFC (Sistema Integrato di Funzioni Consolari) e SECOLI (Servizi Consolari On line) del MAECI ed assistenza agli utenti, per un importo pari a 769.454,00 euro (630.700,00 euro + IVA pari a 138.754,00) per il periodo 21 marzo 2016 – 31 dicembre 2016.

Con i provvedimenti in oggetto vengono approvati rispettivamente i seguenti contratti: (a) contratto Rep. 2989 tra il Ministero degli affari esteri e la società *Fata Informatica s.r.l.*, stipulato in data 5 maggio 2016, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento del servizio informatico di sviluppo e manutenzione evolutiva degli applicativi in uso al MAECI ed alle Rappresentanze diplomatico – consolari nell'ambito del processo di dematerializzazione per un importo pari a 1.357.210,08 euro (1.112.467,28 euro + IVA pari a 244.742,80) per il periodo 7 marzo 2016 – 31 dicembre 2016; (b) contratto Rep. 2992 tra il Ministero degli affari esteri e la società *R.T.I. Service Tech s.r.l.- Ericsson s.p.a.*, stipulato in data 17 maggio 2016, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento della fornitura dei servizi informatici di sviluppo, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi periferici e centrali, assistenza tecnico-operativa per le sedi consolari svolgenti funzioni anagrafico-elettorali piattaforma SIFC (Sistema Integrato di Funzioni

Consolari) e SECOLI (Servizi Consolari On line) del MAECI ed assistenza agli utenti, per un importo pari a 769.454,00 euro (630.700,00 euro + IVA pari a 138.754,00) per il periodo 21 marzo 2016 - 31 dicembre 2016.

Entrambi i contratti, per i quali è stata autorizzata tra l'altro l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, sono stati stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, previa indagine di mercato, ricorrendo, ad avviso dell'Amministrazione, i presupposti della proroga tecnica nelle more della definizione del contenzioso concernente l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro CONSIP Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni.

1) Si chiede innanzitutto se allo stato degli atti risultino avviate le procedure di gara previste per la stipula dei relativi accordi specifici nell'ambito del citato Accordo Quadro CONSIP, posto che il 1° ed il 2° lotto del predetto Accordo Quadro CONSIP risultano già attivi dal 7 giugno 2016. Si chiede, quindi, in tal caso la programmazione dei tempi per la stipula dei relativi accordi specifici, che presumibilmente non dovrebbe cadere oltre la data del 31 dicembre 2016.

A) Si chiedono, poi, elementi di precisazione sui criteri di determinazione dell'importo a base d'asta delle predette gare avviate con la procedura di cui all'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, propedeutiche alla stipula dei contratti di proroga tecnica in oggetto. In particolare, occorre conoscere gli elementi valutativi sulla base d'asta in raffronto sia con gli importi che risultano dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro CONSIP sia con gli importi risultanti dai contratti oggetto di proroga tecnica. Occorre anche conoscere gli elementi valutativi tecnici dei capitolati in raffronto con il capitolato tecnico dell'Accordo Quadro.


3) Si chiedono, infine, ulteriori elementi di precisazione sulle ragioni per cui, a fronte di analoghi servizi oggetto di contratti differenti, l'offerta della società *Fata Informatica s.r.l.* ha dato luogo a diverse valutazioni ai fini del giudizio di anomalia, posto che in entrambe le procedure il ribasso d'asta della predetta società (61,72% per il contratto aggiudicato alla società *R.T.I. Service Tech s.r.l. - Ericsson s.p.a.* e 56,57% per il contratto aggiudicato alla società *Fata Informatica s.r.l.*) sarebbe essenzialmente imputabile al minore costo della manodopera per effetto di sgravi contributivi, giustificazione questa che tuttavia in un caso non fugherebbe tutti i sospetti di anomalia mentre nell'altro porterebbe a diverse valutazioni nonostante l'offerta di analoghe professionalità.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Consigliere Delegato
Cons. Maria Luisa De Carli



Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Evoli





Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
UFFICIO IV

Codice Mittente:

Roma,
prot. 0154599 del 4.8.2016

.....
(data e numero di protocollo)

Posizione:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Oggetto: DM del 31 maggio (prot. CdC n. 20529 del 14 giugno 2016) di approvazione del contratto Rep. 2989 stipulato tra il MAECT e la Società Fata Informatica Srl in data 05.05.2016 per un importo pari a € 1.357.210,08 (euro 1.112.467,28 + IVA pari a euro 244.742,80)
DM del 1 giugno 2016 (prot. CdC n. 20532 del 14 giugno 2016 di approvazione del contratto Rep. 2992 stipulato tra il MAECT e il RTI Service Tech Srl/Ericsson Spa in data 17 maggio 2016 per un importo pari a € 769.454,00 (euro 630.700,00 + IVA pari a euro 138.754,00)

Riferimenti: Rilievo Corte di conti prot. 0023391 del 12.7.2016

Nota indirizzata a: - **Corte dei Conti**
Ufficio di controllo di legittimità

In riscontro alla comunicazione in riferimento, lo scrivente Ufficio comunica quanto segue: con Determine 5514/1375 e 5514/1376 del 14.10.2015 questa Amministrazione dava avvio alle procedure di gara di cui all'oggetto.

Già in tali atti l'Amministrazione faceva riferimento ad una comunicazione indirizzata a Consip (nota prot. MAE0277270 del 12.12.2014) con la quale manifestava l'intenzione di aderire all'Accordo Quadro Sistemi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni trattandosi di accordo di riferimento per la disciplina di futuri contratti relativi alle procedure di cui all'oggetto.

Come riferito, l'Accordo in questione non ha potuto essere attivo prima del 7 giugno 2016 una volta conclusa la controversia giurisdizionale intercorsa tra Consip e gli operatori economici partecipanti alla gara.

Le procedure avviate con le citate Determine si sono concluse la prima il 4 marzo 2016 con il D.D. 5514/425 di aggiudicazione definitiva e la seconda con D.D. 5514/497 del 17.3.2016.

Allo stato degli atti è in fase avanzata di preparazione la documentazione (capitolati tecnici) per l'avvio delle procedure di gara relative agli appalti specifici e l'Amministrazione stima di poterle aggiudicare entro il 31 dicembre 2016.

Alleg.
N.

Proprio in relazione alla manifestata intenzione di aderire al citato Accordo Quadro la Stazione Appaltante fissava come importo posto a base d'asta delle gare avviate con le predette Determine il medesimo posto alla base dell'Accordo Quadro.

Ciò in quanto l'Amministrazione, come già evidenziato dalle citate Determine, ha inteso fin dall'inizio fare riferimento alla qualità dei servizi e alle corrispettive tariffe poste a base d'asta da Consip per la gara relativa all'Accordo Quadro in quanto già oggetto di una preventiva valutazione da parte di Consip.

Pertanto già in sede di redazione delle procedure di cui all'oggetto la scrivente Amministrazione adottava i medesimi parametri quantitativi utilizzati da Consip spa in tal modo facendo proprie le valutazioni già svolte da Consip spa.

Il criterio posto a base dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso di cui all'art. 82 dell'abrogato D. Lgs. 163 del 2006.

Le valutazioni della Commissione di gara hanno tenuto conto pertanto degli elementi quantitativi sopra riferiti.

Ad essi va aggiunta la verifica del possesso dei requisiti tecnico organizzativi che ha riguardato, tra l'altro, il possesso da parte delle risorse professionali delle certificazioni richieste.

Nei Capitolati tecnici elaborati per i servizi da erogare nell'ambito del processo di dematerializzazione totale di tutte le procedure d'ufficio e del SIFC (Servizi Integrati Funzioni Consolari), nel descrivere le modalità di erogazione i servizi sono stati distinti in **Servizi base**, intesi quali i servizi realizzativi, ed ogni attività connessa aventi ad oggetto lo *Sviluppo e la manutenzione evolutiva ed in* **Servizi complementari**, intesi come *manutenzione correttiva e assistenza agli utenti*.

L'erogazione dei servizi si intende effettuata in giornate suddivise per le diverse figure professionali richieste.

Per quanto concerne l'ultima parte del rilievo avente ad oggetto i diversi esiti del giudizio di anomalia che ha riguardato sia la procedura per la dematerializzazione che quella avente ad oggetto la piattaforma SIFC – SECOLI si precisa che:

- è vero che per entrambe le procedure l'offerta presentata da Fata Informatica srl è stata oggetto di ribassi d'asta molto simili tra loro quantitativamente;
- è altresì vero che, in entrambi i casi, l'utilizzo della L. 190 del 23.12.2014 e quindi la possibilità di assumere manodopera con i benefici contributivi della predetta legge è stata la voce che, tra le altre, maggiormente ha inciso ai fini del ribasso di entrambe le offerte.

Ai fini della valutazione della anomalia dell'offerta ovvero per verificare la serietà ed attendibilità della medesima la Commissione di cui all'art. 88 bis co. del D. Lgs. 163 del 2006 (di seguito "Commissione"), ha proceduto, per entrambe le procedure, ad una comparazione della stessa (senza tener conto del vantaggio derivante dagli sgravi contributivi) con tutte le offerte presentate dagli altri operatori economici (anomale e non).

All'esito di tale operazione, come risulta dal verbale di Commissione del 10.2.2016, la proposta economica di Fata Informatica srl si allinea alle offerte delle altre imprese partecipanti alla procedura rientrando in una normale dinamica competitiva.

Inoltre essa senza il beneficio degli sgravi contributivi (e anche senza la riduzione dei costi di affiancamento) non ricadrebbe più al di sotto della soglia di anomalia calcolata ex art. 86 co.1 D. Lgs. 163 (cfr. verbale del 10.2.2016 e tabella ad esso allegata).

Pertanto, con riferimento alla procedura di gara per la dematerializzazione, la Commissione ha ritenuto che l'offerta presentata sia nel suo complesso seria ed affidabile.

Inoltre l'utile aziendale (altra voce costitutiva dell'offerta) dichiarato nella percentuale del 7,68 % garantiva, a parere della Commissione, la sostenibilità economica della commessa.

Diverso è risultato il contesto competitivo relativo all'offerta presentata da Fata Informatica srl nell'ambito della procedura di gara "Sife - Secoli".

Infatti per la procedura di gara Sife - Secoli, non tenendo conto degli sgravi contributivi e comparando l'offerta di Fata Informatica srl con le altre presentate in sede di gara la stessa permarrrebbe ancora sotto la soglia di anomalia tracciata dall'art. 86 co. 1 del D. Lgs. 163; inoltre essa continuerebbe a stare fuori da una logica competitiva in quanto la distanza dalle altre offerte presentate sarebbe del 12% rispetto alla seconda, del 14% rispetto alla terza e del 16 % rispetto alla quarta (ovvero la prima non anomala).


In questo caso il ricorso agli sgravi contributivi, pur essendo l'elemento che più di tutti determina il ribasso dell'offerta, non è l'unico.

Anche la voce riguardante il cd. mark up aziendale subisce, nel corso del subprocedimento di valutazione dell'offerta una sensibile riduzione passando da €74.341,42 ad € 39.121,34 ovvero il 7,70 % (è bene ricordare che è consentito agli operatori economici di modificare - rimodulare durante tutto il corso del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta le singole voci della stessa semprechè, all'esito di tali modifiche e rimodulazioni l'offerta medesima rimanga nel suo complesso seria ed affidabile).

Tali distanze non sarebbero colmate dal mark up aziendale che, come detto, in sede di precisazioni e di audizione è stato ridotto al 7,70%.

Pertanto la Commissione, nel caso di specie, e analizzando l'offerta nel suo complesso, ha dichiarato l'anomalia dell'offerta presentata.

Il Direttore Generale





*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
UFFICIO IV

Codice Mittente:

Roma, 01.09.2016

..... MAE01677162016-09-01.....
(data e numero di protocollo)

Posizione:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Oggetto: DM del 31 maggio (prot. CdC n. 20529 del 14 giugno 2016) di approvazione del contratto Rep. 2989 stipulato tra il MAECI e la Società Fata Informatica Srl in data 05.05.2016 per un importo pari a € 1.357.210,08 (euro 1.112.467,28 + IVA pari a euro 244.742,80)
DM del 1 giugno 2016 (prot. CdC n. 20532 del 14 giugno 2016 di approvazione del contratto Rep. 2992 stipulato tra il MAECI e il RTI Service Tech Srl/Ericsson Spa in data 17 maggio 2016 per un importo pari a € 769.454,00 (euro 630.700,00 + IVA pari a euro 138.754,00)

Riferimenti: Rilievo Corte di conti prot. 0023391 del 12.7.2016 – Risposta prot n. 0154599 del 04.08.2016

NOTA INDIRIZZATA A:

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In riscontro alle comunicazioni in riferimento ed allo scopo di consentire l'esame di tutti gli aspetti degli affidamenti in oggetto, si forniscono i seguenti ulteriori elementi di chiarimento.

Come indicato nella Nota prot. n. 0154599 del 04.08.2016 si conferma che, in adesione all'Accordo Quadro Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni stipulato da CONSIP in data 6 giugno 2016, è in corso l'avvio delle procedure di gara relative agli appalti specifici per tutti i servizi applicativi da concludersi entro il 31 dicembre del corrente anno e consentire l'esecuzione dell'Appalto Specifico a decorrere dal 1 gennaio 2017. L'adesione a strumenti CONSIP per i servizi informatici costituisce per l'Amministrazione non solo un obiettivo strategico, ma anche una necessità organizzativa, con riduzione del numero delle procedure selettive delle quali gli Uffici sono attualmente gravati.

Quanto alla determinazione dell'importo a base d'asta, come esplicitato nella Nota citata e ad integrazione di quanto comunicato, si è ritenuto necessario ed opportuno fare riferimento alla qualità dei servizi e alle corrispettive tariffe poste a base d'asta dalla procedura Accordo Quadro CONSIP Servizi applicativi.

Ciò in quanto i riferimenti qualitativi ed economici presi a riferimento erano stati già valutati ed approvati da Consip per garantire l'alta affidabilità e l'eccellente qualità dei servizi. Al momento dell'avvio delle procedure selettive (fine 2015), l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro era oggetto

*Alleg.
N.*

di ricorsi giurisdizionali, mentre i parametri del bando di gara, antecedenti, costituivano l'unico dato attendibile al quale potersi ispirare per una procedura autonoma. In effetti, solo successivamente, in data 6 giugno 2016, è stato stipulato l'Accordo Quadro tra CONSIP e gli operatori economici aggiudicatari, con divulgazione di tutti i relativi elementi.

In merito agli elementi tecnici dei capitolati per i servizi da erogare nell'ambito del processo di dematerializzazione totale di tutte le procedure d'ufficio e del SIFC (Servizi Integrati Funzioni Consolari), si conferma che sono i medesimi del capitolato tecnico dell'Accordo Quadro.

Si tratta di servizi di sviluppo, di manutenzione evolutiva adeguativa e migliorativa di software, di manutenzione correttiva (descritti come servizi base e servizi complementari) per i quali questa Amministrazione ha applicato la metrica dei giorni persona.

Si aggiunge inoltre, che dalla comparazione dei costi sostenuti per i medesimi servizi nel precedente esercizio finanziario emerge che pur in presenza di un numero maggiore di figure professionali richieste, gli importi aggiudicati (Società Fata; RTI Service Tech-Ericsson), sono inferiori di quanto sostenuto da questa Amministrazione per la realizzazione delle medesime attività nel precedente esercizio.

Con riferimento, infine, agli elementi di precisazione sulle ragioni delle diverse conclusioni a cui sono giunte le commissioni di valutazione dell'anomalia, riferite, rispettivamente al contratto "SIFC-SECOLI" ed al contratto "Dematerializzazione", ad integrazione di quanto riportato nella Nota Prot. 0154599 del 04.08.2016, si comunica quanto segue.

Come noto, per consolidata Giurisprudenza, la valutazione dell'anomalia non può concentrarsi su singoli aspetti dell'offerta, ma deve riguardarla nel suo complesso (tra le altre, v. Consiglio di Stato, Sez. V, 27.3.2013, n. 1815). Anche alla luce delle disposizioni comunitarie (art. 55, Dir. UE 18/2004) e nazionali (art. 88 D.lgs 163/06), il procedimento di valutazione dell'anomalia deve consentire all'impresa di poter giustificare fino alla fase finale (audizione) le ragioni dell'offerta praticata, configurandosi così l'esclusione, non tanto quale regola, quanto eccezione, che va adeguatamente motivata. Tale *ratio*, di ispirazione comunitaria denota un certo *favor* per la libertà d'impresa a cui la Giurisprudenza nazionale prevalente ha aderito, richiedendosi, per l'ammissione dell'offerta in sospetto di anomalia una motivazione succinta (anche *per relationem*). Viceversa, si richiede una motivazione non sintetica, ma più articolata in caso di esclusione dell'offerta in sospetto di anomalia (tra le altre Cons. di Stato, Sez. VI, 3.4.2002, n. 1853; Sez. IV 11.4.2007, n. 1658).

Premesso che le attività di valutazione dell'anomalia sono state demandate ad apposite commissioni, la stazione appaltante, nel prendere atto delle valutazioni espresse nella fase di aggiudicazione definitiva, ha potuto rilevare che le giustificazioni addotte ed oggetto di esame da parte delle commissioni, sebbene riferibili prevalentemente agli sgravi contributivi, hanno avuto un'incidenza diversa nei due affidamenti, tali da condurre logicamente a conclusioni diverse. Del pari, differenti sono risultati i margini di utile che la stessa impresa Fata Informatica ha quantificato in sede di giustificazioni per i due affidamenti.

Più precisamente, nell'affidamento "SIFC SECOLI", non solo il numero di personale è risultato avere un'incidenza inferiore ai fini degli sgravi fiscali (14 unità su 18, rispetto alle 41 su 45 in quello "Dematerializzazione"), ma anche i margini di utile dichiarati sono risultati diversi, sia in termini percentuali che in termini assoluti. Il percorso logico della commissione di anomalia "SIFC SECOLI" si può inoltre ricostruire anche alla luce dei "rimaneggiamenti" che vi sono stati nelle

giustificazioni della Fata Informatica (rilevabili dalla documentazione in atti e dai verbali), che sebbene ammessi, hanno mostrato un'elaborazione dell'offerta non del tutto ponderata da parte dell'impresa, tale da suscitare dubbi sulla sua concreta affidabilità. In particolare, il rimaneggiamento delle giustificazioni ha portato a dei cambiamenti consistenti nel *mark up* aziendale (dato non corrispondente all'utile di impresa, che è invece più basso), che è sceso, nella parte finale, fino al 7,70%. L'impresa stessa, in fase di audizione (v. relativo verbale), ha dichiarato che a tale *mark up* corrisponde un utile d'impresa di circa il 5%, con ciò riducendo il margine dalla somma indicata a tale titolo, pari ad € 39.121,34 ad una cifra ancora inferiore come effettivo utile di impresa.

Circostanze diverse invece sono emerse nella valutazione di anomalia dell'affidamento per il contratto "Dematerializzazione". In primo luogo, la documentazione fornita non ha richiesto l'acquisizione di ulteriori chiarimenti essendo già risultata dettagliata ed argomentata (sintomo anche questo di maggiore certezza dell'offerta). Il numero di personale interessato agli sgravi è risultato essere maggiore, tale da influire in modo consistente sul vantaggio competitivo (41 unità "sgravate" su 45 totali). Infine, fermi restando i costi per la sicurezza e gli altri oneri (avvalimento; affiancamento; incidenza marginale della polizza fideiussoria), l'utile di impresa dichiarato (non il *mark up*) è risultato essere pari al 7,68% (corrispondente ad un *mark up* non inferiore al 10%). La relativa commissione, nel valutare complessivamente tutti gli elementi dell'offerta, ha pertanto correttamente ritenuto la stessa non anomala, non potendo non tener conto, in particolare, degli strumenti messi a punto dal Legislatore per favorire l'occupazione, legittimamente utilizzati dall'offerente in virtù di normali logiche imprenditoriali, uniti alla dettagliata esposizione dei propri costi, e, soprattutto, al margine di utile della commessa, il cui importo, in termini assoluti, è pari ad € 98.810,00 non paragonabile al margine – più volte rimaneggiato – dell'offerta "SIFC SECOLI" (€ 39.121,34 di *mark up*, pari al 7,70%, attestandosi l'utile effettivo, pari al 5%, su una somma inferiore, stimata in circa € 25.000,00 sulla base del margine dichiarato dall'impresa in sede audizione).

Appare quindi chiaro che i due affidamenti, sebbene in apparenza simili, siano tra loro molto diversi, ma tali differenze possono emergere solo mediante un'analisi dettagliata delle singole voci di costo, operazione questa svolta dalle commissioni di anomalia e che risulta essere stata condotta correttamente. La stazione appaltante infine, ove non avesse condiviso il percorso di valutazione delle commissioni, avrebbe sempre avuto la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 11, c. 5 e dall'art. 12 del D.lgs 163/06 (verifiche e controlli sull'aggiudicazione provvisoria). Dall'esame della documentazione di gara riferita a tali affidamenti, non sono emersi elementi tali da condurre a valutazioni diverse, con ciò pertanto condividendosi l'approccio delle valutazioni effettuate ed in particolare quelle sulle anomalie, che hanno assorbito la maggior parte del tempo delle procedure selettive.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore elemento, si confida che i chiarimenti forniti possano consentire la prosecuzione dell'iter approvativo dei provvedimenti.

Il Direttore Generale

